



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Egr. Orazio Schillaci
Ministro della Salute
Mail : segreteriaministro@sanita.it

Egregio Ministro Schillaci,

è recentissima la sentenza TAR Lombardia Milano, sez. III, n. 2941/25 che in copia si allega, con la quale il Giudice amministrativo nel decidere sul ricorso proposto dalla FNOMCeO e dall'OMCeO di Milano, avverso gli atti regionali sul riconoscimento in deroga dei titoli per l'esercizio dell'attività professionale protetta di medico, ha tra l'altro fornito gli elementi necessari alla corretta applicazione del vigente compendio normativo in materia.

Questa significativa pronuncia giurisprudenziale fornisce lo spunto per definire, a norma di legge, le proposte, in materia, attualmente in discussione presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione, nello specifico, del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 34/2023 convertito in Legge n.56/2023.

In particolare, ai fini della tutela della salute pubblica e in ossequio alla decisione del TAR Lombardia, non sembra superfluo evidenziare che appare, fin da ora, opportuno integrare i provvedimenti normativi, in preparazione, con la previsione del riconosciuto e necessario espletamento delle attività di accertamento di cui al D.Lgs. n. 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, in combinato disposto tra gli artt. 60 del D.lgs. n. 206/2007 e 49 e 50 del D.P.R. n. 394/1999 (*cfr trattasi "una disciplina non solo procedimentale, ma anche sostanziale, finalizzata a garantire che il professionista disponga delle competenze tecniche necessarie; di qui la previsione di prove attitudinali, la verifica della conoscenza della lingua italiana, la valutazione dei titoli acquisiti, con eventuale indizione di una conferenza di servizi con la partecipazione dell'Ordine della categoria professionale, l'applicazione di misure compensative, come il compimento di un tirocinio di adattamento, in caso di esperienza pregressa ritenuta insufficiente (artt. 7, 11, 16, 17, 22, 23, 24 e 31).*

Il Decreto citato, infatti, in coerenza con la Direttiva 2005/36/CE, detta non solo regole procedurali, ma anche una disciplina finalizzata a garantire la competenza tecnica di coloro che intendono esercitare una Professione sanitaria sulla base di una qualifica conseguita all'estero.

Giova precisare peraltro, che, una volta ottenuto il riconoscimento, l'esercente potrà e dovrà richiedere l'iscrizione all'albo dell'Ordine professionale territoriale di riferimento, come previsto dal Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233/1946.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

La scrivente FNOMCeO ribadisce la più totale disponibilità a collaborare anche al fine di poter operare, per quanto di competenza, secondo le corrette modalità di individuazione e di accertamento sostanziale dei requisiti che gli istanti professionisti devono possedere per conseguire il riconoscimento dei titoli.

L'auspicio che si esprime è quello di un rapido esame delle proposte, in tema, in fase di approvazione anche al fine di fornire una sollecita risposta ai rilievi sollevati dal Giudice con la sentenza citata che evidenzia la carenza attuale di riconoscimento sostanziale dei titoli dei professionisti sanitari provenienti da Paesi extracomunitari oggi operanti in Italia.

Ringraziando anticipatamente si inviano cordiali saluti

Filippo Anelli

Allegato n.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582